

MARZO 2025: NOVITÀ

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” non iscritti in catasto - Approvazione dei coefficienti per il calcolo dell’IMU e dell’IMPI per il 2025

Riforma dell’imposta di registro e di altri tributi indiretti – Chiarimenti

Accreditamento al cinque per mille dell’IRPEF per il 2025 - Presentazione delle domande

Correzione di errori contabili - Errori di classificazione - Rilevanza fiscale nel periodo di imputazione in bilancio

Quota di retribuzione variabile convertita in *welfare* - Imponibilità – Chiarimenti

Beni ammortizzabili - Requisiti ai fini dei rimborsi IVA

Imballaggi con patto di resa - Mancata restituzione - Modalità di fatturazione

Agenzie di viaggi - Regime speciale IVA - Applicabilità alla fornitura di servizi singoli – Condizioni

Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primo semestre 2025

APRILE 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE “D” NON ISCRITTI IN CATASTO - APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL’IMU E DELL’IMPI PER IL 2025

Con il DM 14.3.2025, pubblicato sulla *G.U.* 24.3.2025 n. 69, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato, con riferimento all’anno 2025, i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell’IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili “a destinazione speciale”, per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi) che risultano al contempo:

- non iscritti in Catasto;
- interamente posseduti da imprese;
- distintamente contabilizzati.

COEFFICIENTI PER IL 2025

Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.

ANNO	COEFFICIENTE
2025	1,00
2024	1,00
2023	1,02
2022	1,14
2021	1,19
2020	1,19
2019	1,20
2018	1,22
2017	1,22
2016	1,23
2015	1,23
2014	1,23
2013	1,24
2012	1,27
2011	1,30
2010	1,32
2009	1,34
2008	1,39
2007	1,44
2006	1,48
2005	1,52
2004	1,61
2003	1,66
2002	1,72
2001	1,76
2000	1,82
1999	1,85
1998	1,87
1997	1,92
1996	1,98
1995	2,04

1994	2,11
1993	2,15
1992	2,17
1991	2,21
1990	2,32
1989	2,42
1988	2,53
1987	2,74
1986	2,95
1985	3,16
1984	3,37
1983	3,58
1982	3,79

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l'IMU dei predetti fabbricati viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi "storici" di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili (art. 1 co. 746 della L. 160/2019). Detti costi devono:

- essere considerati al lordo delle quote di ammortamento;
- ricomprendere, tra l'altro, il costo del terreno e le spese incrementative (cfr. ris. Min. Economia e Finanze 28.3.2013 n. 6/DF).

Coefficienti ministeriali

Per calcolare la base imponibile per l'IMU, è peraltro necessario "aggiornare" i predetti costi "storici", applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (per l'anno 2025 è stato appunto adottato il DM 14.3.2025). In particolare:

- per i costi di acquisto o di costruzione occorre fare riferimento all'anno di sostenimento, in base al quale individuare il coefficiente ministeriale da applicare;
- per i costi incrementativi deve invece farsi riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell'esercizio, per cui quelli in corso d'anno rilevano nell'esercizio successivo (e proprio con riferimento all'esercizio successivo va individuato il coefficiente ministeriale da applicare).

Fabbricati in leasing

I predetti criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche se gli immobili con le caratteristiche sopra illustrate sono concessi in *leasing*.

In questa ipotesi, il co. 746 dell'art. 1 della L. 160/2019 specifica che "il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario" (soggetto passivo IMU ai sensi dell'art. 1 co. 743 della L. 160/2019) "tutti i dati necessari per il calcolo".

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA CATASTALE

A seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità "ordinarie" di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare:

- prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%;
- moltiplicando detta rendita rivalutata per i coefficienti stabiliti dall'art. 1 co. 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).

RILEVANZA AI FINI DELL'IMPI

Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) di cui all'art. 38 co. 2 del DL 124/2019 (tale disposizione rinvia al previgente art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dal citato art. 1 co. 746 della L. 160/2019).

RIFORMA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI ALTRI TRIBUTI INDIRECTI - CHIARIMENTI

Con la circ. 14.3.2025 n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul DLgs. 18.9.2024 n. 139, che ha riformato la disciplina delle imposte indirette diverse dall'IVA. La circolare, in particolare, si sofferma sulle novità in materia di:

- imposta di registro (DPR 131/86);
- imposte ipotecaria e catastale (DLgs. 347/90);
- imposta di bollo (DPR 642/72);
- imposta sostitutiva sui mutui (artt. 15 e ss. del DPR 601/73);
- tasse per i servizi ipotecari e catastali e tributi speciali (DL 533/54).

AUTOLIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

La più rilevante novità introdotta dalla riforma in tema di imposta di registro è l'autoliquidazione dell'imposta, che dall'1.1.2025 diventa la regola (eccettuati gli atti giudiziari), mentre fino al 31.12.2024 era limitata gli atti notarili registrati tramite MUJ e alle locazioni registrate telematicamente.

La novità comporta che i contribuenti, al momento della richiesta di registrazione, debbano autoliquidare l'imposta di registro e, in caso di errata autoliquidazione, l'ufficio notifici al contribuente un avviso di liquidazione della maggior imposta, con la sanzione del 25% sul maggior importo, da pagare entro 60 giorni (ma il pagamento entro i 60 giorni consente di accedere alla riduzione a un terzo della sanzione).

CONTRATTI PRELIMINARI

Viene modificata la tassazione dei contratti preliminari, di cui all'art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, stabilendo che gli acconti non soggetti a IVA scontino:

- l'imposta di registro dello 0,5%, come le caparre confirmatorie (e non più quella del 3% come in precedenza);
- oppure la minore imposta prevista per il contratto definitivo.

In questo modo, viene recepito l'orientamento della giurisprudenza secondo cui al momento della tassazione del preliminare è necessario già tenere conto dell'imposta dovuta al contratto definitivo, in modo da evitare successive richieste di rimborso.

CESSIONE DI CUBATURA

Recependo l'orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 9.6.2021 n. 16080), il legislatore delegato ha ricondotto nell'art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 gli atti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati, disponendone l'assoggettamento all'imposta di registro proporzionale del 3%.

CESSIONE D'AZIENDA

La riforma dell'art. 23 co. 4 del DPR 131/86 ha recepito a livello normativo l'interpretazione che era già adottata dalla prassi e dalla giurisprudenza, secondo cui alla cessione d'azienda si applica l'imposta di registro:

- con l'aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni aziendali, se non vengono specificati i singoli corrispettivi;
- con le diverse aliquote previste per i vari beni (tra cui viene specificato che si applica l'aliquota dello 0,5% ai crediti), se nell'atto o nei suoi allegati è stata indicata la ripartizione del corrispettivo in quote corrispondenti alle diverse componenti aziendali (l'imputazione delle passività ai diversi beni mobili e immobili va operata in proporzione al loro rispettivo

valore, a nulla rilevando lo specifico collegamento di esse con i singoli elementi dell'attivo aziendale).

AGGIORNAMENTO DELLE INTESAZIONI CATASTALI

L'art. 8 del DLgs. 139/2024 stabilisce che, nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, l'aggiornamento delle intestazioni catastali viene effettuato d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazione di tributi e oneri, in base alle comunicazioni inoltrate all'Anagrafe Tributaria (anche se la parte interessata può segnalare la necessità di aggiornamento).

L'Agenzia precisa che l'aggiornamento d'ufficio opera:

- non solo per i diritti che si estinguono a partire dall'1.1.2025 per effetto della morte del titolare degli stessi;
- ma anche per i diritti di usufrutto, uso e abitazione già estinti e non allineati.

L'aggiornamento d'ufficio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, non opera qualora dal decesso del titolare di un diritto di usufrutto, uso o abitazione derivi un diritto di accrescimento in favore di altri contitolari: in tal caso devono essere i soggetti beneficiari a curare la comunicazione in Catasto della sussistenza del diritto di accrescimento, tramite la presentazione di una domanda di voltura entro il termine di un anno dall'avvenuto decesso, sempre in esenzione da qualunque tributo e onere.

ACCREDITAMENTO AL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF PER IL 2025 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il comunicato stampa 13.3.2025 n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande:

- per accedere al riparto del cinque per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2025;
- da parte delle ONLUS e delle associazioni sportive dilettantistiche.

ONLUS

L'art. 9 co. 6 del DL 228/2021, come modificato da ultimo dall'art. 12 co. 1 del DL 202/2024, ha stabilito che, anche per l'anno finanziario 2025, le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate sono destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato e devono quindi continuare a presentare le richieste di accreditamento al cinque per mille all'Agenzia delle Entrate:

- in caso di prima iscrizione;
- oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione.

Non devono invece ripresentare l'istanza le ONLUS già presenti nell'elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2025, pubblicato il 12.3.2025 sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Ove la domanda di iscrizione sia necessaria, va presentata:

- entro il 10.4.2025;
- in via telematica, utilizzando i servizi *on line* dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario.

Richiesta di rettifica di eventuali errori

Entro il 30.4.2025, il legale rappresentante della ONLUS potrà chiedere alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall'elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2025.

Pubblicazione dell'elenco definitivo

L'elenco definitivo sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 10.5.2025.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le associazioni sportive dilettantistiche, di nuova costituzione o che non sono presenti nell'elenco permanente pubblicato sul sito del CONI, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:

- al CONI, mediante l'applicativo disponibile sia sul sito del CONI, sia sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- entro il 10.4.2025.

Richiesta di rettifica di eventuali errori

Entro il 30.4.2025, il legale rappresentante dell'associazione potrà chiedere all'ufficio del CONI territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall'elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2025.

Pubblicazione dell'elenco definitivo

L'elenco definitivo sarà pubblicato sul sito del CONI entro il 10.5.2025.

ENTI ISCRITTI AL RUNTS

Gli enti iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell'elenco permanente di cui all'art. 8 del DPCM 23.7.2020 non devono porre in essere alcun adempimento.

Accreditamento entro il 10.4.2025

Nel caso in cui non sia stata fatta richiesta di accreditamento al cinque per mille in sede di iscrizione al RUNTS, l'ente può in ogni caso accreditarsi successivamente, entro il 10 aprile di ciascun anno, ai fini dell'accesso al contributo a decorrere dall'anno in corso.

La richiesta di iscrizione può quindi essere effettuata, tramite il portale del RUNTS, entro il 10.4.2025.

CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI - ERRORI DI CLASSIFICAZIONE - RILEVANZA FISCALE NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.3.2025 n. 63 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina sulla correzione degli errori contabili di cui all'art. 83 co. 1 del TUIR.

CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI

In base all'art. 83 co. 1 del TUIR, i criteri di "imputazione temporale" previsti dai principi contabili (che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione) valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. In sostanza, il principio di derivazione rafforzata permette il recepimento fiscale dell'impostazione contabile, riconoscendo la competenza e, quindi, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell'esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso.

ERRORI DI CLASSIFICAZIONE CON EFFETTI SULL'IMPUTAZIONE TEMPORALE

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, stante la finalità di semplificazione sottesa alla disciplina (ossia esentare gli operatori dalla presentazione di dichiarazioni integrative quando pongono in essere procedure di correzione di errori contabili conformi ai principi contabili), anche la correzione di un errore di "classificazione" che ha comportato, a sua volta, una errata "imputazione temporale" di componenti negativi consente di attribuire rilevanza fiscale alle correzioni dell'errore effettuata dal contribuente.

EFFETTI DELLA CORREZIONE SUL ROL

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre analizzato gli effetti della correzione dell'errore in relazione al meccanismo di deduzione degli interessi passivi di cui all'art. 96 del TUIR. In particolare, l'Agenzia ha chiarito che il ROL relativo al periodo d'imposta in cui l'errore è stato corretto deve essere aumentato dei costi che hanno erroneamente ridotto il ROL nel periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso.

BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La disciplina sugli errori contabili, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. In relazione a tale requisito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bilancio oggetto di revisione legale deve essere quello relativo all'esercizio in cui viene corretto l'errore (e non quello relativo all'esercizio in cui l'errore è stato commesso).

QUOTA DI RETRIBUZIONE VARIABILE CONVERTITA IN WELFARE - IMPONIBILITÀ - CHIARIMENTI

Con la risposta a interpello 20.3.2025 n. 77, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la quota di retribuzione variabile (c.d. "MBO"), correlata e quantificata in base al raggiungimento di obiettivi o criteri di *performance* aziendali e/o collettivi, convertita dal dipendente in prestazioni di *welfare*, non può essere esclusa da imposizione ai sensi dell'art. 51 co. 2 lett. a), d-*bis*), f), f-*bis*) e f-*ter*) e 3, ultima parte, del TUIR se i destinatari non appartengono alla generalità o a categorie di dipendenti.

QUADRO NORMATIVO

Le deroghe al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 co. 1 del TUIR sono previste dai successivi co. 2 e 3, ultimo periodo, i quali elencano opere, servizi, prestazioni e rimborsi spese che non concorrono in tutto o in parte a formare la base imponibile, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito.

La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente deve essere coordinata col principio di onnicomprensività che riconosce l'applicazione residuale delle deroghe. In particolare (ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2020 n. 55):

- se i *benefit* rispondono a finalità retributive (come incentivare la *performance* del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori) il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione;
- se il piano *welfare* è alimentato anche da somme costituenti retribuzione fissa o variabile degli aderenti (salva l'ipotesi di cui all'art. 1 co. 182 ss. della L. 208/2015) ovvero la parte di credito *welfare* non utilizzato viene convertito in denaro, rimarrebbe impregiudicata la rilevanza reddituale dei "valori" corrispondenti ai servizi offerti agli stessi in base alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Conversione dei premi di risultato

L'agevolazione prevista in caso di sostituzione del premio o degli utili, potenzialmente assoggettabili all'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1 co. 182 ss. della L. 208/2015, con beni e servizi di *welfare* aziendale di cui all'art. 51 co. 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR, non si applica nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e *benefit* prevista al di fuori delle condizioni stabilite da tale norma.

FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO

Una società riconosce ai lavoratori retribuzioni variabili (c.d. "MBO") che costituiscono piani di incentivazione corrisposti per il raggiungimento di obiettivi o criteri di *performance* sia collettivi sia individuali.

I lavoratori possono poi decidere di convertire una quota di retribuzione variabile in prestazioni *welfare*. Tuttavia, i lavoratori interessati sarebbero pari a circa il 61% di quelli con la qualifica di quadro e il 3% di quelli con la qualifica di impiegato.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la disciplina di cui all'art. 51 co. 2 e 3, ultima parte, del TUIR non può applicarsi al sistema incentivante convertito in prestazioni di *welfare* poiché tale sistema:

- ha la finalità di incentivare la *performance* e non di "fidelizzare" il dipendente;
- non soddisfa le caratteristiche di erogazione alla generalità o a categorie di dipendenti, come individuate da prassi consolidata (cfr. C.M. 23.12.97 n. 326, circ. 15.6.2016 n. 28 e circ. 29.3.2018 n. 5).

BENI AMMORTIZZABILI - REQUISITI AI FINI DEI RIMBORSI IVA

Con la ris. Agenzia delle Entrate 26.3.2025 n. 20, è stato riconosciuto il diritto al rimborso per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con riferimento all'IVA assolta per la realizzazione di migliorie o la trasformazione di beni di proprietà di terzi, posseduti per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo.

NOZIONE DI BENI AMMORTIZZABILI

Ai fini dell'accesso ai rimborsi IVA, di importo superiore a 2.582,28 euro, l'art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 fa riferimento all'acquisto o all'importazione di "beni ammortizzabili".

Come già sancito dalla Cass. SS.UU. 14.5.2024 n. 13162, il concetto di "bene ammortizzabile" non può essere correttamente inteso nel contesto giuridico dell'IVA con riferimento alle previsioni normative in materia di imposte sui redditi (artt. 102 e 103 del TUIR), né sulla base delle disposizioni civilistiche in tema di bilancio o sulla base dei principi contabili.

Si deve, invece, fare riferimento alla più ampia nozione, contenuta nella direttiva 2006/112/CE, di "beni di investimento".

Devono quindi essere incluse, ai fini dei rimborsi IVA, anche le spese sostenute su beni, destinati all'esercizio d'impresa, arte o professione, "per un periodo di tempo medio-lungo", in qualità di beni strumentali (o "investimenti").

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI

In conseguenza della nuova nozione da attribuire ai "beni ammortizzabili", l'Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che l'accesso ai rimborsi IVA deve essere garantito ai soggetti passivi anche per l'esecuzione di opere su beni di terzi di cui abbiano il possesso a titolo diverso dalla proprietà (es. locazione, comodato) e su tutti i beni che non risultino "ammortizzabili" in senso stretto (secondo i canoni civilistico-reddituali), ma comunque destinati all'esercizio dell'attività per un periodo di tempo "medio-lungo". In quest'ottica, sono espressamente superate le indicazioni fornite nel paragrafo 3 della precedente ris. Agenzia delle Entrate 27.12.2005 n. 179.

Rimane ferma la condizione che il bene sia strumentale all'attività svolta dal soggetto passivo (quale presupposto generale per la detraibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72).

IMBALLAGGI CON PATTO DI RESA - MANCATA RESTITUZIONE - MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Con la risposta a interpello 20.3.2025 n. 76, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulle modalità di fatturazione degli imballaggi forniti con patto di resa e non restituiti.

Il caso specifico riguardava una società che, operando nel settore del *beverage*, intendeva emettere una fattura riepilogativa annuale, ai sensi del DM 11.8.75, per i recipienti e imballaggi non restituiti dai clienti (nello specifico, bottiglie in vetro, casse di plastica e *pallet* in legno).

QUADRO NORMATIVO

Ai sensi dell'art. 15 n. 4) del DPR 633/72, l'importo degli imballaggi e recipienti non concorre alla base imponibile IVA quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa.

Laddove tali imballaggi non siano restituiti entro il termine stabilito, devono considerarsi autonomamente ceduti e soggetti ad IVA, con la conseguenza che il cedente deve emettere fattura per il relativo importo.

A scopo di semplificazione, il DM 11.8.75 consente di emettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una fattura globale riepilogativa per gli imballaggi consegnati nell'anno precedente e non restituiti.

FATTURA RIEPILOGATIVA

La fattura "globale" prevista dal DM 11.8.75 non viene consegnata ai clienti e riporta, in luogo dei dati dei cessionari, il riferimento al citato DM. Essa può essere emessa a condizione che il cedente:

- annoti in un apposito registro le consegne e le restituzioni degli imballaggi;
- determini, in base alle annotazioni sul registro, il quantitativo degli imballaggi da assoggettare ad IVA come differenziale tra quelli complessivamente consegnati e quelli complessivamente restituiti in ciascun anno;
- determini la base imponibile IVA in relazione all'"ammontare delle cauzioni" corrispondenti ai quantitativi degli imballaggi.

BASE IMPONIBILE IVA

Nel caso oggetto della risposta a interpello, l'istante chiedeva se, ai fini dell'emissione della fattura riepilogativa, potesse fare riferimento, per la base imponibile IVA, al valore degli imballaggi risultante dal c.d. "listino mercuriale" anziché al valore delle cauzioni.

In linea con quanto già indicato nella prassi precedente (R.M. 11.11.75 n. 503502), l'Agenzia delle Entrate chiarisce che nella "fattura riepilogativa" occorre indicare, quale base imponibile:

- il prezzo pattuito per gli imballaggi;
- o, in mancanza, il valore normale degli stessi, ai sensi dell'art. 14 del DPR 633/72.

Nel caso specifico, dunque, viene ammesso che si possa fare riferimento al c.d. "valore mercu-riale" degli imballaggi, purché effettivamente rappresentativo del valore normale degli stessi.

PALLET

Viene altresì chiarito che il "sistema dell'autofattura" previsto dal DM 11.8.75 non si applica, in ogni caso, per i *pallet* in legno la cui cessione sia soggetta ad inversione contabile ai sensi dell'art. 74 co. 7 del DPR 633/72.

IMBALLAGGI RESTITUITI OLTRE L'ANNO

Con riguardo all'ipotesi in cui gli imballaggi siano restituiti dopo che sia già stata emessa la fattura riepilogativa, l'Agenzia riconosce la possibilità di operare una variazione in diminuzione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, osservando che la restituzione dell'imballaggio può configurare una causa di sopravvenuta nullità dell'operazione originaria.

AGENZIE DI VIAGGI - REGIME SPECIALE IVA - APPLICABILITÀ ALLA FORNITURA DI SERVIZI SINGOLI - CONDIZIONI

Con la risposta a interpello 21.3.2025 n. 80, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, ai sensi dell'art. 74-ter co. 5-bis del DPR 633/72, il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio si applica anche alla fornitura di singoli servizi turistici (es. alloggio, volo), purché:

- gli stessi siano resi da soggetti terzi;
- le agenzie li abbiano acquisiti nella propria disponibilità già prima della richiesta del cliente.

FATTISPECIE

Nel caso esaminato, l'istante chiedeva conferma circa la possibilità di applicare il regime speciale, che consente di determinare l'IVA dovuta secondo il metodo di deduzione "base da base", ai servizi di alloggio forniti in nome proprio ai clienti e acquisiti secondo il metodo del "Collect Booking".

Secondo tale metodo, la società istante acquisiva il diritto di disporre di stanze/alloggi forniti da soggetti terzi in Italia prima di una eventuale richiesta da parte del viaggiatore, limitandosi poi a notificare la conferma definitiva della prenotazione.

CONDIZIONE DELLA PREVIA DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

Non potendo procedere, in sede di interpello, alla disamina delle singole clausole contrattuali, l'Agenzia delle Entrate si limita a chiarire i principi di natura interpretativa che regolano l'applicazione dell'art. 74-ter co. 5-bis del DPR 633/72, tenendo conto della giurisprudenza unionale e nazionale in merito.

Viene richiamata, fra l'altro, la sentenza 8.2.2022 n. 3857, con la quale la Corte di Cassazione aveva riconosciuto che la condizione della previa disponibilità del servizio poteva considerarsi rispettata nel caso in cui l'agenzia di viaggi, preventivamente, avesse acquisito da una struttura alberghiera il diritto di opzione temporanea sulle camere di albergo.

Richiamando tale sentenza, l'Agenzia afferma che, ai fini dell'applicazione del regime speciale di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72, la previa disponibilità del singolo servizio deve essere intesa come potere di disporre effettivamente in qualsiasi momento, in via esclusiva e senza necessità di alcuna autorizzazione, almeno sino a una certa scadenza.

RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2025

La Banca Centrale Europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 12.12.2024, ha ridotto dal 3,4% al 3,15% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, a decorrere dal 18.12.2024 (tasso poi oggetto di ulteriori riduzioni nel corso del 2025).

Ai fini dell'individuazione dei tassi "legali" di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 3,15% rileva per il primo semestre 2025, come indicato nel comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* 17.3.2025 n. 63.

In relazione al periodo dall'1.1.2025 al 30.6.2025, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:

- 15,15% (3,15% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
- 11,15% (3,15% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi

Per effetto dell'art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. "*Jobs Act* dei lavoratori autonomi"), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi "legali" di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

- lavoratori autonomi e imprese;
- lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
- lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti "una libera professione".

Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":

- nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
- purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

- nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
- nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.4.2025	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	<p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA mensilmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano; • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • utilizzando il "modello polivalente".
10.4.2025	Presentazione domande per il cinque per mille	<p>Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di prima iscrizione; • oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione; • oppure se non si è stati inseriti nell'elenco permanente pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 12.3.2025.
10.4.2025	Presentazione domande per il cinque per mille	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di prima iscrizione; • oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione; • oppure se non si è stati inseriti nell'elenco permanente 2025 pubblicato sul sito del CONI. <p>A seguito della stipulazione di un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, l'applicativo per l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell'Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.</p>
10.4.2025	Presentazione domande per il cinque per mille	<p>Gli enti iscritti nel RUNTS devono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se non sono inclusi nell'elenco permanente;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • se non l'hanno già effettuata in sede di iscrizione al RUNTS. <p>La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS.</p>
15.4.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di marzo 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di marzo 2025. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.4.2025	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di marzo 2025; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio e febbraio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.4.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.4.2025	Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024	Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento: <ul style="list-style-type: none"> della quarta delle 5 rate mensili di pari importo; con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
16.4.2025	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none"> le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2025; le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.4.2025	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none"> operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2025; corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2025.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
22.4.2025	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2024: <ul style="list-style-type: none"> nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano; di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro. <p>La comunicazione deve avvenire:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • utilizzando il “modello polivalente”.
28.4.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di marzo 2025, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre gennaio-marzo 2025, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di marzo 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
30.4.2025	Presentazione domanda per la riammissione alla “rottamazione- <i>quater</i> ” dei ruoli	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato la domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-<i>quater</i>”), ma che sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31.12.2024, possono presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione domanda per essere riammessi alla definizione.</p> <p>In caso di accoglimento della riammissione, il versamento degli importi dovuti potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prime due il 31.7.2025 e il 30.11.2025; • le successive il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027. <p>Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.</p> <p>È possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31.7.2025.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.4.2025	Dichiarazione annuale IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all’anno 2024 (modello IVA 2025);

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati). <p>Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale).</p>
30.4.2025	Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA	<p>I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2023 (modello IVA 2024); • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2024. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.4.2025	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre gennaio-marzo 2025; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.4.2025	Imposta di bollo documenti informatici	<p>I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta di bollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuta per l'anno 2024 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica; • mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche; • secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.
30.4.2025	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.7.2024 al 31.10.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2022 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023 e degli anni precedenti.
30.4.2025	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2025. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
30.4.2025	Comunicazione compensi attività mediche e paramediche	<p>Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in relazione all'anno 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all'interno delle proprie strutture; • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche. <p>La comunicazione deve avvenire:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • utilizzando il modello “SSP”.
30.4.2025	Comunicazioni all'Anagrafe tributaria	<p>Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all'Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).</p> <p>Le comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguardano i dati relativi al 2024; • devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati).
30.4.2025	Rendiconto annuale delle ONLUS	<p>Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali; • in relazione all'anno 2024. <p>L'omissione dell'adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.</p>
30.4.2025	Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi	<p>Gli enti non commerciali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; • in relazione all'anno 2024.
30.4.2025	Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile; • in relazione all'anno 2024.
30.4.2025	Correzione elenchi cinque per mille	<p>Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, devono richiedere alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2025, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2025.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.4.2025	Correzione elenchi cinque per mille	Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all'Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2025, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2025.
30.4.2025	Correzione elenchi cinque per mille	Gli enti iscritti nel RUNTS devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2025, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2025.
30.4.2025	Compensazione crediti verso lo Stato	<p>Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitare l'opzione, per l'anno 2025, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense; • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione. <p>L'esercizio dell'opzione avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione; • con riferimento a ciascuna fattura, per l'intero importo della stessa. <p>L'opzione per l'anno 2025 potrà essere esercitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anche dall'1.9.2025 al 31.10.2025; • ferma restando la disponibilità delle relative risorse (pari a 40 milioni di euro annui).